



FNOMCeO

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 47

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Prescrizione di diete.

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 22 del 8 aprile 2011, n. 27 del 21 aprile 2011, e n. 22 del 10 aprile 2013, si ritiene opportuno segnalare che al livello di servizi giornalistici radiotelevisivi si è tornati a parlare di diete. In particolare in un recente servizio della trasmissione Striscia la Notizia una **signora che si definiva "dietista e nutrizionista"** prescriveva diete nel suo studio privato. La signora in questione, oltretutto, non era una nutrizionista, in quanto non iscritta in nessun Albo professionale.

Ciò detto, appare comunque opportuno ribadire che il Consiglio Superiore di Sanità, con parere reso in data 15 dicembre 2009 inerente allo svolgimento di attività in materia di nutrizione, ha distinto la posizione del medico, del biologo e del dietista. **"In sintesi, alla luce della riflessione del Consiglio, si afferma che, mentre il medico chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e malati, il biologo può elaborare e determinare diete nei confronti sia dei soggetti sani, sia dei soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, ma previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche del medico chirurgo"**.

Si sottolinea invece che il Consiglio Superiore di Sanità ha chiarito che il dietista, quale professionista sanitario ai sensi del DM 744/1994, elabora, formula e attua le diete **prescritte dal medico** e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente.

Si rileva inoltre che la Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 15006/13 ha condannato per esercizio abusivo della professione due gestori di un centro estetico, rispettivamente commercialista naturopata e psicologa, che sottoponevano i loro clienti ad anamnesi e vari controlli (richiesta di esami del sangue ecc.), interpretando loro stessi gli esiti e predisponendo i programmi alimentari. La Suprema Corte ha evidenziato come gli imputati avessero svolto attività di qualificazione dei bisogni nutritivi, verifica di corretta assunzione di alimenti, controllo su intolleranze alimentari, tipiche del medico chirurgo specializzato in scienze dell'alimentazione.

Per completezza si ricorda infine che il Tribunale di Roma con sentenza n.3527/11, citando il parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha ulteriormente precisato che **la competenza alla prescrizione delle diete è attribuita solo al medico**, mentre "il biologo può solo elaborare e determinare diete (non prescrivere) sia nei confronti di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata

diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo, con competenza, altresì, per il biologo ad autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. **In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione – che è sempre cosa diversa dalla prescrizione della dieta come atto curativo che rimane sempre una attribuzione esclusiva del medico”.**

Cordiali saluti

Amedeo Bianco



MF/MP